



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **16/2021** del **29/04/2021**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL " REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160".

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **08:30**, in modalità "mista" (presenza presso la Sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020), si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **ROSSI DIEGO** - **Presidente della Provincia**.

All'appello risultano:

ROSSI DIEGO	Presente (presso la sede dell'Ente)
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
CANTONI GIANPAOLO	Presente (in videoconferenza)
CHIUSSI GIULIA	Presente (in videoconferenza)
DELSANTE GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
DE MARIA FERDINANDO	Assente
GARBASI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
MAGNI ANDREA	Presente (in videoconferenza)
QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
SPINA ALDO	Presente (in videoconferenza)
TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
TREVISAN MARCO	Presente (presso la sede dell'Ente)

Presenti : **n. 12** - Assenti: **n. 1**

Partecipa il Segretario Generale **ALFIERI RITA**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, TREVISAN MARCO**.

**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI -
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Proposta di deliberazione n. **1339 / 2021**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL " REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque comprensivo di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (comma 816);

l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato e precisamente:

il canone è disciplinato dalla Provincia in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (comma 817);

il presupposto del canone è:

l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni (comma 820);

il canone è disciplinato con regolamento del Consiglio Provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari (comma 821, lett. a);

le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 (comma 821, lett. f);

il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva (comma 823);

per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale (comma 824);

la tariffa *standard* annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare è di euro 30,00 (commi 826 e 828);

la tariffa *standard* giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di euro 0,60 (commi 827 e 828);

per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la predetta tariffa *standard* va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità (comma 829);

per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale (comma 831);

sono esenti dal canone le fattispecie indicate al comma 833;

il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo (comma 835);

l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Preso atto:

che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";

che in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque, limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi

pubblici della Provincia il canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza della Provincia.

che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato

che la materia di interesse del presente atto era stata disciplinata dalla Provincia di Parma con atto di C.P. n.73 del 15/12/2014 di approvazione del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, contestualmente, abrogazione regolamento provinciale per l'applicazione della tassa sulle autorizzazioni, le concessioni precarie e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(TOSAP)" e con atti di Consiglio Provinciale n. 22 del 21/05/2015 e n. 59 del 28/11/2016 di approvazione del "Regolamento in materia di Pubblicità sulle strade Provinciali";

che nei suddetti Regolamenti erano già state stabilite, come previsto dalla citata Legge finanziaria:

- a) la suddivisione delle strade in categorie,
- b) le diverse tipologie di occupazione e di durata delle stesse;
- c) le maggiorazioni o riduzioni ivi previste;
- d) le esenzioni;
- e) i coefficienti applicativi delle tariffe degli impianti pubblicitari;

Considerato che la Provincia di Parma, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, sugli esercenti e sulle attività produttive che in questi mesi hanno dovuto fare fronte a sospensioni o limitazioni della propria attività, e su chi si trova in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria in corso ha stabilito di non procedere alla modifica delle tariffe, per l'annualità 2021, attualmente vigenti;

Dato atto che con Decreto del Presidente 72/2021 del 25/03/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA AD ANAS SPA, DI TRATTI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPCM 21.11.2019 - DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE" è stato dato avvio al trasferimento di competenza delle strade individuate con il DPCM 21 novembre 2019 all'ANAS a far data dall'01/04/2021;

che di conseguenza, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico che verrà applicato permetterà di assicurare un gettito comparabile a quello conseguito dai canoni precedentemente in essere, tenuto conto della riduzione dipendente dal suddetto trasferimento di competenza di strade e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe negli anni successivi;

Visto il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relativi allegati;

Dato atto che il Responsabile del procedimento del presente atto ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la P.O. dell'ufficio "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" arch. Gloria Resteghini;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente competente, responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), del D.Lgs. N° 267/2000;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii, al fine di consentire la tempestiva adozione dei successivi adempimenti;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relativi allegati;
2. di approvare per l'anno 2021 le tariffe del canone, come dettagliato negli allegati B e C del regolamento, confermando sostanzialmente l'assetto tariffario vigente, dando atto che, con provvedimento del Presidente, le stesse potranno successivamente essere variate nei termini di Legge;
3. di dare atto che il nuovo Regolamento, entra in vigore dal 1 gennaio 2021 e sostituisce integralmente il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e contestualmente abrogazione regolamento provinciale per l'applicazione della tassa sulle autorizzazioni, le concessioni precarie e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(TOSAP)" approvato con atto di Consiglio Provinciale n.73 del 15/12/2014 e il "Regolamento in materia di Pubblicità sulle strade Provinciali"; approvato con gli atti di Consiglio Provinciale n. 22 del 21/05/2015 e n. 59 del 28/11/2016;
4. di dare atto che, a decorrere dalla data 1 gennaio 2021, sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico rilasciate sino al suddetto termine, così anche le autorizzazioni e le convenzioni pubblicitarie di qualunque tipologia rilasciate sino al termine citato, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente.

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **n. 12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
12	9	3	0

Esprimono voto contrario all'adozione del presente atto i Consiglieri: **CHIUSSI GIULIA, QUINTAVALLA GIUSEPPE, SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO.**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **n. 12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
12	9	3	0

Esprimono voto contrario all'immediata eseguibilità del presente provvedimento i Consiglieri: **CHIUSSI GIULIA, QUINTAVALLA GIUSEPPE, SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO.**

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio-video relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
ROSSI DIEGO

Il Segretario Generale
ALFIERI RITA